CAMERA DEI DEPUTATI N. **6293-A**

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 27 settembre 2000

(Relatore: **GASTALDI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NESI, BARRAL, CARLI, CHIAPPORI, SERGIO FUMAGALLI, FANTOZZI, GASTALDI, MANZINI, MASIERO, MAZZOCCHI, ALESSANDRO RUBINO, RUGGERI, FEI

Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Presentata il 29 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge C. 6293 i presentatori, appartenenti a tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione, hanno inteso promuovere una serie articolata di iniziative volte a consolidare il settore delle esportazioni, accrescendo la competitività del Paese a livello internazionale.

Nel corso dell'esame in sede referente, il testo iniziale si è « alleggerito » sia per l'accorpamento di disposizioni recanti finalità analoghe sia per la soppressione di norme già comprese in altri disegni di legge. Ne è stata inoltre mutata l'intitolazione iniziale, che faceva riferimento al fenomeno dell'internazionalizzazione delle imprese, ascrivendo più correttamente l'argomento del provvedimento alla finalità del sostegno delle esportazioni italiane.

I contenuti del provvedimento.

Il testo proposto dalla Commissione si compone di nove articoli, suddivisi in tre capi. Il capo I, che reca le disposizioni strettamente attinenti al sostegno del settore delle esportazioni, comprende gli articoli da 1 a 5.

Con l'articolo 1 viene incrementato di lire 13 miliardi per l'anno 2000 e lire 8, 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 l'entità dei contributi statali a favore di enti, associazioni, fondazioni e organismi vari di pertinenza del Ministero del commercio con l'estero, finalizzando una quota specifica di tale incremento (3 miliardi per l'anno 2000 e 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002) al finanziamento delle iniziative promozionali di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, in tema di organizzazione di mostre all'estero, partecipazione a fiere internazionali nazionali e analoghe attività di sviluppo delle esportazioni italiane.

L'articolo 2 prevede nuovi interventi di sostegno sia attraverso un'autorizzazione di spesa pari a 6 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare a specifiche tipologie di interventi – quali programmi fieristici all'estero, alta formazione di settore, incremento dei sistemi di informazione multimediale – sia aggiornando la disciplina dell'Osservatorio sull'economia internazionale disciplina, già istituito dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304, presso il Ministero del commercio con l'estero al fine di fornire al Ministro un supporto tecnico nelle materie di competenza L'Osservatorio è costituito da un Comitato scientifico, composto da non più di sei autorevoli studiosi italiani e stranieri, di alto prestigio professionale, e da un gruppo di esperti in economia internazionale, scelti fra ricercatori o studiosi che abbiano maturato adeguate competenze specialistiche in materia, in numero non superiore a quattro. I membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e possono ricoprire l'incarico per un periodo annuale rinnovabile per non più di tre anni. Per il funzionamento del Comitato è previsto un finanziamento di 300 milioni per il 2000 e di lire 600 milioni a decorrere dal 2001.

L'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa di 300 milioni per il 2000 e di 500 milioni annue a decorrere dal 2001 per l'attività di supporto che il Ministero del commercio con l'estero svolge per la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, costituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

L'articolo 4 assegna ad INFORMEST, centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, un contributo di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, per la realizzazione di iniziative di analisi economica, di orientamento imprenditoriale e di cofinanziamento di promozioni nel campo della cooperazione imprenditoriale tra piccole e medie imprese appartenenti alle regioni indicate nella legge n. 19 del 1991.

L'articolo 5 demanda al Ministero per il commercio con l'estero il coordinamento dei progetti relativi all'attività promozio-

nale presentati dai soggetti che richiedono i contributi statali con quelli compresi nel programma promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Il capo II reca misure ordinamentali concernenti l'istituto per commercio estero (ICE), novellando tre disposizioni della legge 25 marzo 1997, n. 68, di riforma dell'ICE.

In particolare l'articolo 6 riformula in termini più puntuali il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 68, prevedendo che le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa o comunque equiparato a quello di una Sezione sviluppo scambi operante per conto dello Stato nell'ambito della rappresentanza diplomatica, e che la notifica del personale di ruolo in dette unità operative come personale delle rappresentanze diplomatiche ha effetto al solo fine di garantire le esenzioni fiscali conseguenti allo status di Agenzia governativa.

L'articolo 7 consente al dirigente incaricato dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente del Ministero vigilante di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ICE.

L'articolo 8 allunga da quattro a cinque anni la durata del contratto con il direttore generale dell'ICE.

Infine il capo III reca, sotto il titolo « Disposizioni finali », la disciplina della copertura finanziaria.

L'attività istruttoria e i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nel corso dell'*iter* la Commissione ha acquisito utili elementi per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo attraverso i pareri espressi dalle Commissioni I, III, V, XI e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali: di tali pareri Commissione ha tenuto ampiamente conto nella definizione del testo che è ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

La I Commissione ha segnalato sia l'esigenza di un coordinamento della disciplina con quanto previsto dalla recente normativa di decentramento sia l'opportunità di una disciplina dei compensi riguardanti i componenti dell'Osservatorio sull'economia internazionale, problematica quest'ultima posta anche nell'unica osservazione della Commissione XI. Al fine di recepire tali indicazioni si è così prevista la consultazione della Conferenza Stato-regioni in tema di programmazione delle iniziative fieristiche all'estero (articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e si è demandato ad un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione di durata e compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio sull'economia internazionale.

La III Commissione ha rilevato l'inadeguatezza delle risorse impiegate, l'esigenza che gli interventi sull'assetto ordinamentale dell'ICE siano circoscritti alle concrete e contingenti esigenze da risolvere, e che sia specificato il soggetto preposto alla notifica di cui all'articolo 6. Quanto al primo aspetto è chiaro che gli interventi in esame hanno carattere limitato e quindi le risorse ad essi destinate non sono ingenti, mentre sul secondo punto l'indicazione della Commissione esteri è stata sostanzialmente seguita. Quanto poi all'individuazione del soggetto preposto alla notifica di cui all'articolo 6, possono essere applicate le norme generali sulle rappresentanze diplomatiche.

La Commissione V ha formulato alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, integralmente recepite, nonché due osservazioni: la prima è stata accolta chiarendo che presso l'Osservatorio sull'economia internazionale continuerà a funzionare una struttura di segreteria; la seconda intesa a precisare se il dirigente ministeriale che partecipi alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'ICE operi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dunque senza oneri ulteriori per il bilancio statale: sul punto non sono state peraltro introdotte ulteriori specificazioni, ritenendo la formulazione della disposizione sufficientemente chiara.

Luigi GASTALDI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* si segnala l'opportunità che tale disposizione sia formulata anche tenendo conto del trasferimento alle regioni delle funzioni relative all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112;

all'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 del testo in esame, si segnala l'opportunità di introdurre una specifica disposizione relativa alle modalità con le quali devono essere stabiliti, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate, i compensi spettanti ai soggetti membri di tali organismi.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

considerato che la mondializzazione dell'economia e l'entrata dell'Italia nel sistema monetario europeo impongono una sempre più progressiva internazionalizzazione delle imprese italiane ed europee e che ciò costituisce una tendenza inarrestabile, si ritengono insufficienti e non adeguati per il rilancio delle esportazioni gli impegni di spesa contenuti nel provvedimento in esame;

si ritiene importante che le modifiche proposte negli articoli 6, 7 e 8 relativi all'ICE, derivanti da problemi tecnici nell'applicazione della normativa vigente, rimangano circoscritte e finalizzate ad un parziale aggiustamento, funzionale alla situazione da risolvere, e non ne stravolgano l'impianto generale;

all'articolo 6 occorre specificare quale sia il soggetto competente preposto alla notifica del personale di ruolo delle unità operative.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. L'importo del contributo dello Stato di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, voce Ministero del commercio con l'estero, è incrementato di lire 13 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 3 miliardi per il 2000 e lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare al finanziamento delle misure di sostegno alle iniziative promozionali di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083 ».;

all'articolo 2, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« In relazione all'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per il 2000 e di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 ».;

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio da parte delle strutture del Ministero del commercio con l'estero preposte al supporto della commissione permanente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per il 2000 e di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 ».;

l'articolo 9, comma 1, sia sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero ».

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 3, appare opportuno chiarire se, con la nuova formulazione dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304,

si intenda sopprimere la struttura di segreteria dell'Osservatorio attualmente prevista, ciò che determinerebbe l'eliminazione dello stanziamento previsto per il suo funzionamento e la destinazione in economia delle relative risorse;

all'articolo 7, appare altresì opportuno chiarire se la partecipazione del dirigente ivi indicato alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il commercio con l'estero debba considerarsi rientrante nell'ambito delle funzioni istituzionali del dirigente medesimo, e dunque senza oneri per il bilancio dello Stato, rendendosi per altro necessario – in caso contrario – definire la quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione e la relativa modalità di copertura.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 3, le modalità di determinazione del compenso spettante agli esperti e agli studiosi.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.	**Misure per il sostegno alle esportazioni italiane.**
CAPO I	CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	MISURE PER IL SOSTEGNO **ALLE ESPORTAZIONI**
ART. 1	ART. 1
(Misure di sostegno all'internazionalizzazione).	***(Rifinanziamento di interventi di sostegno).***
1. Per il finanziamento delle misure di sostegno agli organismi previsti dalle leggi 1° luglio 1970, n. 518, e 21 febbraio 1989, n. 83, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per il 1999 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Tale spesa è ripartita:	*Soppresso.*
a) **nel 1999, lire 9 miliardi ai consorzi per l'esportazione e lire 2 miliardi alle camere di commercio italiane all'estero;**	
b) **nel 2000 e 2001, lire 2 miliardi per il finanziamento delle misure di sostegno alle camere di commercio italiane all'estero.**	
V. articolo 2, comma 3.	1. **L'importo del contributo dello Stato di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla voce « Ministero del commercio con l'estero », è incrementato di lire 13 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 3 miliardi per il 2000 e lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da desti-**

nare al finanziamento delle misure di sostegno alle iniziative promozionali di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

ART. 2.

(Fiere, contributi ed iniziative promozionali all'estero).

1. Per la promozione di programmi fieristici all'estero, anche realizzati in cooperazione tra le fiere italiane, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

V. articolo 2, comma 1, alinea e lettera a).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un programma definito d'intesa tra il Ministero del commercio con l'estero e gli enti fieristici nazionali a maggiore vocazione internazionale, tenuto conto dei criteri individuati con apposito decreto del Ministero del commercio con l'estero, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400.

V. articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Per il finanziamento delle misure di sostegno alle iniziative promozionali di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1999 e di lire 7,5 miliardi per gli anni 2000 e 2001.

V. comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Formazione nel settore del commercio internazionale).

1. Al fine di favorire l'alta formazione nel settore del commercio internazionale degli studenti italiani o degli studenti stranieri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Il Ministero del commercio con l'estero, a tale fine, stipula apposite convenzioni con università ed istituti di alta specializzazione, che abbiano maturato specifiche esperienze nella materia della internazionalizzazione delle imprese, al fine di istituire apposite borse di studio.

V. articolo 2, comma 1, alinea e lettera b).

ART. 4.

(Sistema di informazione multimediale per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Al fine di incrementare il sistema di informazione multimediale nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

V. articolo 2, comma 1, lettera c).

a) la realizzazione di un motore di ricerca sulla rete INTERNET utilizzabile dalle imprese italiane che intendono svolgere attività commerciali all'estero;

b) la definizione di un programma per la formazione di figure professionali connesse all'uso di nuove tecnologie impiegate nel commercio internazionale, anche attraverso la concessione di borse di studio;

c) la diffusione, anche attraverso lo strumento informatico, di notizie e documentazioni relative agli strumenti di agevolazione nazionali e comunitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

V. articolo 2, comma 2.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

V. articolo 2, comma 1, alinea.

ART. 5.

(Programmi di promozione prodotti audiovisivi e culturali).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la realizzazione di programmi di promozione all'estero di prodotti audiovisivi e culturali italiani. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati dal Ministero del commercio con l'estero sulla

V. articolo 2, comma 1, alinea e lettera d).

base di convenzioni con le associazioni imprenditoriali interessate, tenuto conto dei criteri approvati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 2

(Nuovi interventi di sostegno).

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, al fine della realizzazione di nuovi interventi di sostegno alle esportazioni italiane, destinati:

V. articolo 2.

a) alla promozione di programmi fieristici all'estero, anche realizzati in cooperazione tra le fiere italiane, attuati sulla base di un programma definito d'intesa tra il Ministero del commercio con l'estero e gli enti fieristici nazionali a maggiore vocazione internazionale, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**

V. articolo 3.

b) a favorire l'alta formazione nel settore del commercio internazionale degli studenti italiani o degli studenti stranieri in Italia. Il Ministero del commercio con l'estero, a tale fine, stipula apposite convenzioni con università ed istituti di **comprovata** specializzazione, che abbiano maturato specifiche esperienze nella materia della internazionalizzazione delle imprese, al fine di istituire apposite borse di studio;

V. articolo 4.

c) ad incrementare il sistema di informazione multimediale nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso:

1) la realizzazione, **gestione e promozione** di un motore di ricerca sulla rete INTERNET utilizzabile dalle imprese italiane che intendono svolgere attività commerciali all'estero;

2) la definizione di un programma per la formazione di figure professionali connesse all'uso di nuove tecnologie impiegate nel commercio internazionale, anche attraverso la concessione di borse di studio;

3) la diffusione, anche attraverso lo strumento informatico, di notizie e documentazioni relative agli strumenti di agevolazione nazionali e comunitari;

V. articolo 5.

d) alla realizzazione di programmi di promozione all'estero di prodotti audiovisivi e culturali italiani, sulla base di convenzioni con le associazioni imprenditoriali interessate.

V. articolo 4, comma 2.

2. Gli interventi di cui **al presente articolo** sono attuati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

ART. 6.

(Osservatorio economico).

1. L'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, è sostituito dal seguente:

3. *Identico:*

« ART. 6. – *1.* Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio sull'economia internazionale, di seguito denominato « Osservatorio », al fine di coadiuvare il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo politico-amministrativo nelle materie di competenza, con particolare riferimento all'attività della commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

« ART. 6. – 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio sull'economia internazionale, di seguito denominato "Osservatorio", al fine di coadiuvare il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo politico-amministrativo nelle materie di competenza, **tenuto conto dell'**attività della commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. L'Osservatorio è costituito da un Comitato scientifico, composto da non più di otto autorevoli studiosi italiani e stranieri, di alto prestigio professionale, e da un

2. L'Osservatorio è costituito da un Comitato scientifico, composto da non più di **sei** autorevoli studiosi italiani e stranieri, di alto prestigio professionale, e da un gruppo

gruppo di esperti in economia internazionale, scelti fra ricercatori o studiosi che abbiano maturato adeguate competenze specialistiche in materia, in numero non superiore a sei. I membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e possono ricoprire l'incarico per un periodo annuale rinnovabile per non più di tre anni.	di esperti in economia internazionale, scelti fra ricercatori o studiosi che abbiano maturato adeguate competenze specialistiche in materia, in numero non superiore a **quattro.** I membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e possono ricoprire l'incarico per un periodo annuale rinnovabile per non più di tre anni.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente e ad ogni richiesta del Ministro del commercio con l'estero per esaminare le tendenze dell'economia internazionale e formulare previsioni e proposte sulle opzioni di politica commerciale offerte dallo scenario internazionale, anche sulla base delle analisi tecniche del gruppo di esperti. Al Comitato è affidato, altresì, l'indirizzo scientifico dell'attività dell'Osservatorio.	*3. Identico.*
4. Il gruppo di esperti ha il compito di svolgere analisi tecniche sul commercio e sull'economia internazionale, nonché sulle politiche commerciali dei principali Paesi, anche mediante collegamenti con centri di ricerca pubblici e privati, italiani ed esteri, e di effettuare ricerche su specifiche tematiche di economia internazionale.	*4. Identico.*
5. Il supporto operativo ed amministrativo alle attività dell'Osservatorio è assicurato da una segreteria, operante nell'ambito del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive del Ministero del commercio con l'estero.	*5. Identico.*
6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati la durata degli incarichi ed i compensi spettanti ai componenti del Comitato scientifico, ai membri del gruppo di esperti **e al personale della segreteria.**	*6.* Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati la durata degli incarichi ed i compensi spettanti ai componenti del Comitato scientifico **e** ai membri del gruppo di esperti ».
7. In relazione all'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per il 1999 e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 ».	**4.** In relazione all'onere finanziario derivante dall'attuazione **del comma 3,** è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per il **2000 e di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.**

ART. 7.

(Attività di supporto alla Commissione CIPE per l'internazionalizzazione).

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio da parte delle strutture del Ministero del commercio con l'estero preposte al supporto della commissione permanente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per il 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

ART. 8.

(Tutela del lavoro minorile).

1. Al fine di promuovere, nell'ambito del commercio internazionale, una campagna di sensibilizzazione di tutela dell'infanzia e contro lo sfruttamento del lavoro minorile, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad attuare un programma di spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

ART. 9.

(INFORMEST)

1. Al centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale (INFORMEST) di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è assegnato, per il periodo 1999-2001, un contributo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001, per la realizzazione, nell'ambito delle proprie attività, di iniziative di analisi economica, di orientamento imprenditoriale e di cofinanziamento di promozioni nel campo della cooperazione imprenditoriale tra piccole e medie imprese appartenenti alle regioni indicate nella citata legge n. 19 del 1991.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati all'INFORMEST sulla base di un programma annuale approvato dal Ministero del commercio con l'estero.

ART. **3.**

(Attività di supporto alla Commissione CIPE per l'internazionalizzazione).

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio da parte delle strutture del Ministero del commercio con l'estero preposte al supporto della commissione permanente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire **300** milioni per il **2000** e di lire **500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.**

Soppresso.

ART. **4.**

(INFORMEST).

1. Al centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale (INFORMEST) di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è assegnato, per il periodo **2000-2002**, un contributo di lire **400** milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e **2002,** per la realizzazione, nell'ambito delle proprie attività, di iniziative di analisi economica, di orientamento imprenditoriale e di cofinanziamento di promozioni nel campo della cooperazione imprenditoriale tra piccole e medie imprese appartenenti alle regioni indicate nella citata legge n. 19 del 1991.

2. *Identico.*

ART. 10.

(Coordinamento dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

1. Al fine di contribuire ad una maggiore efficacia e razionalizzazione dei progetti relativi all'attività promozionale presentati dai soggetti che richiedono i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di coordinare i progetti stessi con quelli compresi nel programma promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Ministero del commercio con l'estero **può suggerire la modifica o l'accorpamento dei progetti presentati.**

ART. **5.**

(Coordinamento dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

1. Al fine di contribuire ad una maggiore efficacia e razionalizzazione dei progetti relativi all'attività promozionale presentati dai soggetti che richiedono i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministero del commercio con l'estero **promuove il coordinamento dei** progetti stessi con quelli compresi nel programma promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

CAPO II

MISURE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'ICE

CAPO II

MISURE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'ICE

ART. 11.

(Funzioni).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo le parole: « ortofrutticoli » sono inserite le seguenti: « fino al loro passaggio ad altra Amministrazione ».

Soppresso.

ART. 12.

(Struttura organizzativa).

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, è sostituito dal seguente:

« *4*. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa o comunque equiparato a quello di una Sezione sviluppo scambi operante per conto dello Stato nell'ambito della rappresentanza di-

ART. **6.**

(Struttura organizzativa).

Identico.

plomatica. Al solo fine di garantire le esenzioni fiscali conseguenti allo *status* di Agenzia governativa, il personale di ruolo che presta servizio presso dette unità operative può essere notificato come personale delle rappresentanze diplomatiche ».

ART. 13.

(Organi).

1. Alla lettera *i)* del comma 3 dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa senza diritto di voto il dirigente incaricato dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente del Ministero vigilante ».

ART. 14.

(Direttore generale).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 68, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SIMEST SPA

ART. 15.

(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di partecipazione al capitale della SIMEST Spa).

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: « enti pubblici », sono inserite le seguenti: « da regioni, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e da società finanziarie di sviluppo dalle stesse controllate, ».

ART. **7.**

(Organi).

Identico.

ART. **8.**

(Direttore generale).

Identico.

Soppresso.

ART. 16.

(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di contributi agli interessi per operazioni di finanziamento).

1. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è sostituito dal seguente:

« *1*. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489 ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 20 miliardi, rispettivamente per gli anni **1999,** 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

CAPO **III**

DISPOSIZIONI FINALI

ART. **9.**

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 20 miliardi **per ciascuno degli** anni 2000, 2001 e **2002,** si provvede mediante corrispondente stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

2. Identico.